

N. 465-2925-3410-5417-5666-5840
5925-5929-6321-6336-6381-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 465, d'iniziativa del deputato SIMEONE

Modifica dell'articolo 164 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

Presentata il 9 maggio 1996

n. 2925, d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di riduzione del numero dei magistrati preposti a giudicare in ciascuna sezione della Corte di cassazione

Presentata il 20 dicembre 1996

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 24 febbraio 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi dei progetti di legge si vedano i rispettivi stampati.

n. 3410, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINISCALCHI, CARBONI, FOLENA, BONITO, CESETTI, LUCIDI,
OLIVIERI, PARRELLI**

Introduzione dell'articolo 61-*bis* del codice penale concernente la
previsione dell'aggravante comune in conseguenza della minore età
della parte offesa

Presentata il 12 marzo 1997

n. 5417, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, BUTTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO

Modifica all'articolo 164 del codice penale, in materia
di sospensione condizionale della pena

Presentata il 18 novembre 1998

n. 5666, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SODA, MUSSI, ZANI, MANZINI, SARACENI, SABATTINI, TURCI,
CAROTTI, RAFFALDINI, BONITO, SINISCALCHI, SOLAROLI,
BUGLIO, ROTUNDO, STANISCI, MIGLIAVACCA, TATTARINI, ROS-
SIELLO, RAVA, BOVA, SEDIOLI, SIGNORINO, RUZZANTE, LEONI,
DI BISCEGLIE**

Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale
in materia di poteri investigativi della polizia giudiziaria

Presentata il 10 febbraio 1999

n. 5840, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NERI, GASPARRI, ANEDDA, ASCIERTO, BENEDETTI VA-
LENTINI, BONO, DONATO BRUNO, COLA, COLUCCI, LA
RUSSA, MARINO, MAROTTA, MAZZOCCHI, PECORELLA,
SAPONARA, SGARBI, SIMEONE**

Modifiche al codice di procedura penale
in materia di rapporti fra pubblico ministero e polizia giudiziaria

Presentata il 23 marzo 1999

DISEGNO DI LEGGE

n. 5925

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini

Presentato il 20 aprile 1999

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 5929, d'iniziativa del deputato FRATTA PASINI

Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di
violazione di domicilio

Presentata il 20 aprile 1999

n. 6321, d'iniziativa del deputato VELTRI

Disposizioni per tutelare la sicurezza dei cittadini

Presentata il 7 settembre 1999

n. 6336, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, ALBANESE, PISCITELLO,
MONACO, SICA, CAMBURSANO**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario finalizzate ad una maggiore tutela
della sicurezza dei cittadini

Presentata il 14 settembre 1999

n. 6381, d'iniziativa del deputato SARACENI

Modifiche agli articoli 348 e 370 del codice di procedura penale
in materia di poteri della polizia giudiziaria e di rapporti con il
pubblico ministero

Presentata il 23 settembre 1999

(Relatore: **MELONI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge nn. 465 e abbinate;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

appare opportuno modificare il titolo del provvedimento, che non appare esattamente corrispondente al contenuto, in modo da evidenziare che esso contiene anche novelle al codice penale e al codice di procedura penale;

occorre considerare l'esigenza di adottare criteri uniformi nella realizzazione degli interventi di novellazione per quanto riguarda le modalità utilizzate, in particolare indicando la modifica con il verbo in forma indicativa passiva anziché al modo infinito, nonché seguendo l'ordine progressivo del numero degli articoli del testo da modificare;

all'articolo 2, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola « specie » con la parola « indole », che appare la categoria concettuale più appropriata;

all'articolo 3, comma 1, che inasprisce le sanzioni per furto, la soppressione di alcune parole nell'articolo 624, primo comma, a partire dalla parola « reclusione », farebbe venir meno anche l'indicazione del tipo di pena da applicare; pertanto, dovrebbe stabilirsi la soppressione delle parole contenute nel citato primo comma dell'articolo 624 a partire dalla parola « fino », e non dalla parola « reclusione »;

all'articolo 3, comma 3, appare preferibile, considerato che la disposizione si riferisce a un momento precedente il giudizio, far riferimento al soggetto che ha commesso il fatto, anziché al colpevole;

all'articolo 4, laddove si sopprime il punto 1) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale, è opportuno che non si preveda che i rimanenti punti siano rinumerati, in modo da non incidere sui rinvii a tali disposizioni contenuti nella legislazione vigente;

all'articolo 8, poiché si affida al pubblico ministero il coordinamento delle indagini svolte autonomamente dalla polizia, sembra opportuno che sia chiarita la relazione fra tale coordinamento ed il potere generale di direzione delle indagini, assegnato al pubblico ministero dall'articolo 327 del codice di procedura penale;

all'articolo 10, occorre che la Commissione valuti l'opportunità di chiarire il significato del riferimento al momento in cui « il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini », considerando che tale locuzione appare idonea a distinguere tra il momento in cui sorge in capo al pubblico ministero il potere di direzione delle indagini di polizia giudiziaria — che è contestuale alla comunicazione della notizia di reato — e quello in cui lo stesso pubblico ministero assume materialmente tale direzione, aprendosi così uno spazio temporale indeterminato nell'ambito del quale la polizia giudiziaria risulta di fatto operare in via del tutto autonoma;

all'articolo 13, comma 2, poiché non appare chiaro il significato della espressione « ove necessario », con riferimento alla possibile adozione di misure cautelari da parte del giudice di appello, appare opportuno definire l'ambito di discrezionalità all'interno del quale si situa tale decisione, e se debbano comunque intendersi applicabili i criteri per l'adozione di misure cautelari previsti all'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale;

all'articolo 21, appare opportuno considerare l'esigenza di modificare il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sostituendolo con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo che concerne i regolamenti ministeriali e interministeriali;

all'articolo 22 appare opportuno prevedere che la trasmissione degli atti ivi indicati sia effettuata nei confronti delle Camere, anziché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, specificando che la trasmissione è effettuata per l'espressione del parere e, infine, attribuendo valore vincolante ai pareri espressi dalle Camere solo per le parti che contengano indicazioni non contrastanti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 20 poiché viene prevista, novellando la legge n. 121 del 1981, una nuova disciplina del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituito presso ogni prefettura, occorre valutare l'opportunità di coordinare tali disposizioni con quelle contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha trasformato le prefetture in uffici territoriali del governo, affidando la specificazione dei relativi compiti ad un regolamento di delegificazione; si consideri altresì che l'intervento che si intende realizzare potrebbe comportare una rilegificazione parziale di una materia già delegificata, contrastante con la nuova struttura dell'amministrazione periferica statale; sotto tale profilo occorre rilevare che un riferimento esplicito ai prefetti è contenuto anche nell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 465 e abbinati;

rilevato preliminarmente che gli articoli 20 e 21, prevedono disposizioni su materie di competenza primaria della Commissione affari costituzionali, e che, per alcuni aspetti, costituiscono attualmente oggetto di esame nell'ambito della trattazione di progetti di legge assegnati alla Commissione stessa;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato l'articolo 2 del testo, in senso conforme ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 73 del 1971, riferita al testo previgente del comma quarto dell'articolo 164 del codice penale e con la sentenza n. 95 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'attuale comma 4 dell'articolo 164, nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale; al medesimo articolo 2 siano definiti più specificamente, al fine di ridurre l'estensione degli spazi di discrezionalità, i « fondati motivi », sulla base dei quali la sospensione condizionale può essere concessa anche nei confronti del soggetto che abbia riportato una nuova condanna per delitti non colposi della stessa specie;

2) siano riformulate le disposizioni di cui all'articolo 13, coerentemente con i principi dell'ordinamento costituzionale previsti agli articoli 13 e 27 della Costituzione in materia di restrizioni alla libertà personale e di responsabilità penale, in forza dei quali le misure restrittive alla libertà personale non possono avere in alcun modo la finalità di anticipazione della pena e possono essere disposte solo nei casi e nei modi previsti dalla legge; considerato, peraltro, che le attuali norme processuali consentono già l'applicazione di misure cautelari sia nel primo grado di giudizio che in appello sulla base dei presupposti ed in relazione alle esigenze cautelari espressamente e tassativamente indicati nel codice di procedura penale, sia chiarito, altresì, a quale giudice spetti la competenza all'adozione delle misure cautelari successivamente alla sentenza di condanna, sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello, e con riferimento a quest'ultimo grado di giudizio sia precisato il significato della locuzione « ove necessario », la cui indeterminatezza appare in contrasto con la necessaria tassatività dei modi e dei casi dell'applicazione delle misure restrittive a fini cautelari;

3) siano soppresse le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15, dal momento che la loro formulazione, consentendo l'adozione di una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione in assenza di intervento delle parti, appare lesiva dei principi costituzionali stabiliti all'articolo 111 della Costituzione, ed in particolare del principio del contraddittorio, operando al contempo una compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino alla tutela giurisdizionale di cui all'articolo 24 della Costituzione, ovvero siano riformulate tali norme introducendo le forme di intervento delle parti necessarie a garantire la conformità ai suddetti principi costituzionali;

4) all'articolo 18 sia soppressa la disposizione che consente la revoca della sospensione condizionale della pena anche quando tale sospensione sia stata concessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

5) sia soppresso l'articolo 20, concernente materia di competenza primaria della I Commissione, già oggetto peraltro di un recente intervento normativo disposto con il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279 ovvero, in alternativa, tale articolo sia riformulato prevedendo che:

a) ai commi 2 e 6: sia ridotto il numero dei componenti necessari del comitato, in ragione della delicatezza delle funzioni ad esso riservate, prevedendo che il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto, contemplati come membri permanenti, possano essere, invece, invitati a partecipare alle riunioni del Comitato e consentendo, altresì, la partecipazione di altri esponenti delle Amministrazioni qualora siano trattate questioni di loro competenza; sia soppressa, inoltre, la disposizione che consente ai prefetti di chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato anche i responsabili degli istituti di vigilanza privata, dal momento che essa non appare conforme all'attuale configurazione normativa delle funzioni svolte da tali istituti, la cui disciplina costituisce, peraltro, oggetto di una serie di proposte di legge assegnate alla Commissione affari costituzionali;

b) siano soppresse le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, che introducono una procedura particolarmente rigida e complessa nella predisposizione dei piani e programmi per la tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, la cui formale definizione potrebbe essere di ostacolo all'effettivo conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle norme e che, inoltre, suscita dubbi anche con riferimento all'approvazione da parte del prefetto del piano con ordinanza e alla sua attuazione demandata al questore;

6) sia soppresso l'articolo 21, concernente materia di competenza primaria della I Commissione ovvero, in alternativa, tale articolo sia riformulato prevedendo che:

a) al comma 1, sia inserita, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 121 del 1981, nei capoluoghi di provincia, oltre all'istituzione delle sale operative comuni tra le forze di polizia, altresì la previsione, ove non sia possibile procedere all'istituzione delle sale operative co-

muni, di forme di collegamenti tra le stesse sale operative delle forze di polizia, già contemplate, peraltro, dal medesimo articolo 21 della legge n. 121;

b) al comma 2, laddove si prevede che le modalità di attuazione delle sale operative di cui al comma 1 del medesimo articolo siano determinate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze con regolamento emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, si richiami il comma 3 dell'articolo 17, che si riferisce ai regolamenti ministeriali ed interministeriali, e non il comma 1 dell'articolo 17, che si riferisce ai regolamenti governativi di attuazione delle leggi; ovvero, qualora si intenda confermare il regolamento governativo di attuazione, sia specificato che tale regolamento è emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 « su proposta del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro della difesa e delle finanze ».

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2 si segnala l'opportunità di sostituire, al fine di evitare incertezze interpretative, alla dizione « reati della stessa specie » la dizione « reati della stessa indole », già presente all'articolo 99 del codice penale;

2) all'articolo 3, che introduce il nuovo articolo 624-*bis* del codice penale, si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in modo da rendere più certa la sua configurazione come figura autonoma di reato e non come circostanza aggravante, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 del codice penale nel rapporto tra le circostanze aggravanti previste per il furto e le circostanze attenuanti, compresa quella prevista dal nuovo articolo 625-*bis*; appare, inoltre, opportuno riformulare il comma 2 riportando o richiamando espressamente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 624, dal momento che l'attuale formulazione sembrerebbe far ritenere che la fattispecie sia consumata con lo strappo della cosa di mano o di dosso e che non siano necessari ad integrare tale fattispecie criminosa tutti gli elementi di cui all'articolo 624 del codice penale;

3) agli articoli 8 e 9, si segnala l'opportunità di chiarire, anche ai fini dell'individuazione dello spazio di attività investigativa attribuito all'autonoma iniziativa della polizia giudiziaria, il rapporto tra la funzione generale di direzione delle indagini spettante al pubblico ministero e la funzione di coordinamento, attribuita allo stesso pubblico ministero relativamente alle attività di indagine svolte dalla polizia ai sensi degli articoli 348 e 354 del codice di procedura penale;

4) all'articolo 10, appare opportuno verificare a quale fase delle indagini si faccia riferimento laddove si autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria a compiere gli atti previsti dall'articolo 354 del codice di procedura penale anche nel periodo di tempo in cui il pubblico ministero « non ha ancora assunto le indagini », considerato che tale disposizione, già presente nel disegno di legge C. 5925,

sembrerebbe ritenersi collegata alle disposizioni dello stesso disegno di legge che consentivano lo svolgimento da parte della polizia, per un periodo di tempo massimo di tre mesi, di attività di indagine delle quali il pubblico ministero poteva non essere informato, disposizioni che opportunamente non sono state, tuttavia, recepite nel testo unificato del relatore, e considerato che rispetto a tali attività viene prevista, comunque, una funzione di coordinamento dal comma 2 dell'articolo 327 (introdotto dall'articolo 8 del provvedimento);

5) all'articolo 15, comma 7, sia valutata l'effettiva idoneità della riduzione a tre membri nella composizione del collegio giudicante a garantire il pieno rispetto del principio della collegialità nella decisione;

6) agli articoli 16 e 17, si segnala l'opportunità di verificare se essi introducano una sorta di automatismo nell'applicazione delle misure cautelari nei casi previsti dagli articoli 391 e 449 del codice di procedura penale, in contrasto con i principi dell'ordinamento in materia di restrizioni alla libertà personale, e in particolare all'articolo 16, laddove si fa riferimento alle condizioni previste dell'articolo 449 comma 3, sarebbe opportuno chiarire se con tale rinvio si sia inteso prevedere che il giudice, al momento della convalida dell'arresto, applichi in ogni caso la custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altra misura coercitiva o che non sussistono esigenze cautelari.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 465 e abbinata;

rilevata la necessità di invitare la Commissione di merito a riflettere circa l'opportunità di assegnare il potere di disporre l'impiego di personale militare per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi al solo Ministro dell'interno, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, del testo unificato, senza alcun coinvolgimento del Ministro della difesa e, soprattutto, del Presidente del Consiglio dei ministri e dello stesso Consiglio dei ministri;

considerato infatti che, ove ricorrano calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, consentono l'esercizio del potere di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o del sottosegretario delegato per la protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,

n. 225, comunque è prevista una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

ritenuto quindi opportuno prevedere anche all'articolo 22 la necessità di una preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, e di un parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, che verosimilmente dovrebbero essere le Commissioni Affari costituzionali e Difesa, anche riunite;

considerato inoltre che l'articolo 22 è applicabile ove ricorrano « specifiche ed eccezionali esigenze », le stesse che hanno indotto in passato il Governo ad assumere collegialmente l'iniziativa di inviare contingenti di personale militare in operazioni di controllo del territorio in talune regioni italiane e ad emanare appositi decreti-legge per indicare la necessaria copertura finanziaria e amministrativa;

ritenuto comunque che l'articolo 22 vada interpretato nel senso di non escludere che un provvedimento di legge caso per caso possa autorizzare l'invio di contingenti di personale militare nelle aree interessate o la possibilità di impiegare quelli già presenti;

considerato quindi che la formulazione dell'articolo 23 riproduce testualmente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 224, recante « Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia », dove si attribuiva al personale militare la qualifica di « agente di pubblica sicurezza », ma richiamando contestualmente anche alcune funzioni di polizia giudiziaria con rinvio all'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che consente « in casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria », agli stessi « ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia di procedere non solo alla identificazione ma anche all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili »;

ritenuto che pertanto l'eccezionalità della deroga all'obbligo di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per compiere atti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 152 del 1975, non possa consentire di trarne spunto per estendere in via generale competenze e poteri propri della polizia giudiziaria al personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 22 del testo unificato senza una tassativa ed esplicita previsione di legge che individui i « casi eccezionali di necessità ed urgenza » in cui questo si renda necessario;

considerata infine la necessità che l'articolo 24 sia precisato nel senso di non escludere dalla partecipazione alle misure di cui all'articolo 22 tutte le categorie di personale militare, prevedendo al

contempo un trattamento economico connesso alle funzioni in concreto esercitate;

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) all'articolo 20, capoverso 6, dopo le parole « delle forze di polizia » siano aggiunte le seguenti: « , nonché, per le questioni di rispettiva competenza, rappresentanti dei reparti delle Forze armate interessati ai programmi di cui all'articolo 22 »;

2) all'articolo 22:

2.1) al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente:

« In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, adotta i programmi di impiego, predisposti dai prefetti delle province in cui le predette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate da utilizzare per l'attività di pattugliamento e per la sorveglianza ed il controllo di luoghi e di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, i predetti programmi sono trasmessi, senza ritardo, alle Camere per essere sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In seguito all'espressione del parere, i programmi possono essere modificati con le modalità seguite per la loro adozione »;

2.2) al comma 2, primo periodo, le parole « I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentiti il Ministro della difesa ed il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica » siano sostituite dalle seguenti: « Per la definizione dei programmi di cui al comma 1 è sentito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica »; e l'ultimo periodo sia soppresso;

3) l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: « Art. 23. — 1. Il personale militare delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 22 agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza nei limiti dei compiti ad esso assegnati. Si applica l'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 »;

4) il comma 1 dell'articolo 24 sia sostituito dal seguente:

« 1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 22, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del-

l'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle forze di polizia ».

La Commissione, infine, delibera che il parere sia illustrato presso la Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 73, comma 4, primo periodo, del regolamento.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo elaborato dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 21, comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 24, comma 2, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella misura massima di lire 7.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001 ».

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini.**

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: « il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: « reclusione » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione ».

2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 624-bis. — (*Furto in abitazione e furto con strappo*). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nella appartenenza di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 ».

3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: « la pena » sono inserite le seguenti: « per il fatto previsto dall'articolo 624 »;

b) il numero 1) è soppresso;

c) al numero 4) le parole: « , ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona » sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 625-bis. (*Circostanze attenuanti*) — Nei casi previsti negli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno ricevuto la cosa sottratta o si sono comunque introdotti nell'acquisto della medesima ».

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: « fatta eccezione » sono inserite le seguenti: « delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e ».

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione di legge ».

2. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte,

in fine, le parole: « solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b) e c). ».

3. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La corte di cassazione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, li dichiara inammissibili. In caso contrario, il ricorso è rimesso al presidente della corte che provvede all'assegnazione secondo i criteri stabiliti all'inizio di ogni anno giudiziario in base alla predisposizione delle tabelle ».

4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la corte procede in camera di consiglio senza formalità. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica o, nei casi previsti al comma 1, in camera di consiglio ».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo che la parte non vi provveda personalmente » sono soppresse.

6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-bis. — *(Correzione degli errori materiali delle sentenze della corte di cassazione)*. — 1. Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione contiene un errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione.

2. La richiesta si propone con ricorso presentato alla corte di cassazione.

3. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche di ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo

127 e, se accoglie la richiesta, detta i provvedimenti necessari per riparare all'errore ».

7. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente: « La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di tre votanti ».

8. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo della procura generale presso la corte di cassazione, in misura proporzionale all'aumento dei collegi giudicanti derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli ».

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ».

ART. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: « tempestivamente » sono inserite le seguenti: « ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini ».

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: « elementi che » sono inserite le seguenti: « , anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, ».

ART. 10.

1. Il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 449, comma 3, e, negli altri casi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 ».

ART. 11.

1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se non ritiene di presentare la persona arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche quando dopo la convalida non è stata disposta la custo-

dia cautelare in carcere o altra misura cautelare coercitiva, in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 3. In tale caso l'imputato è presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Salvo che siano necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero procede, altresì, al giudizio direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto, disposto a norma dell'articolo 384, è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. In tale caso, l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dal fermo ».

ART. 12.

1. Al comma 4 dell'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo le parole: « essere dichiarata » sono inserite le seguenti: « anche di ufficio con ordinanza ».

ART. 13.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *1-bis.* Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, avanzata in dibattimento e sentita la difesa, contestualmente alla sentenza di condanna, applica le misure previste nei capi II e III del titolo I del libro quarto, quando per lo stesso reato, anche se diversamente circostanziato, la responsabilità dell'imputato è dichiarata in primo e secondo grado e la pena che deve essere espiata, ove la condanna diventi definitiva, non è inferiore a quattro anni di reclusione. Si applicano i termini di cui all'articolo 303, comma 4 ».

ART. 14.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 o 164 del codice penale, pur in presenza di cause ostative la cui conoscenza sia sopravvenuta. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3 ».

ART. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 121 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene che, a norma dell'articolo 275, comma 2-*bis*, del codice, debba escludersi l'applicazione di una misura coercitiva ».

ART. 16.

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il pre-

sidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta ».

ART. 17.

1. L'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica*). — 1. Presso la prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Comitato è presieduto dal prefetto, nella sua qualità di autorità provinciale per la pubblica sicurezza. Sono inoltre componenti del Comitato il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della provincia e il sindaco del comune capoluogo.

3. Il prefetto, in relazione agli argomenti da trattare, può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato il responsabile provinciale del Corpo forestale dello Stato e, nelle province in cui siano presenti, il responsabile provinciale delle Capitanerie di porto, nonché il comandante della polizia municipale del comune capoluogo, i sindaci e i comandanti della polizia municipale degli altri comuni della provincia, i responsabili delle altre amministrazioni pubbliche, i responsabili della polizia penitenziaria e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco. Il prefetto può chiamare inoltre a partecipare alle riunioni i comandanti dei reparti delle Forze armate interessati ai programmi di utilizzazione del personale militare in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di ordine pubblico.

4. Il prefetto può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica competente.

5. Il Comitato, fissate le aliquote di personale e delle risorse che ciascuna forza deve mettere a disposizione per l'ordine e la sicurezza pubblica, formula programmi,

riferiti alle diverse parti del territorio provinciale, in ordine alla tutela della sicurezza dei cittadini e per l'attuazione dei servizi relativi ».

ART. 18.

1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

2. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano anche, con le modalità di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i controlli per la prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita e di quelli concernenti armi o esplosivi, relativamente alle attività, disciplinate dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge, individuate dal Ministro dell'interno, con regolamento da adottare di concerto con i Ministri della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 2, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del

provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

ART. 19.

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di

trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

ART. 20.

1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 19 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

ART. 21.

1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 19, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

ART. 22.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 7.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

